

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIFACIMENTO ASFALTO VIABILITA' INTERNA PRESSO LA SOT DI BENEVENTO DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CAMPANIA

PREMESSA

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Campania, intende procedere all'affidamento dei lavori di rifacimento del cortile sito a partire dal cancello scorrevole così come indicato nell'allegata planimetria.

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 – Oggetto

Lavori di manutenzione straordinaria con rimozione di circa 7 cm del conglomerato bituminoso e rifacimento con un nuovo conglomerato e tappetino di usura con ripristino della precedente quota presso la Sezione operativa territoriale di Benevento dell'Ufficio dei monopoli per la Campania dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 2 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti

La Ditta aggiudicataria dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori per le prestazioni eventualmente rese nell'ambito del subappalto.

ART. 3 - Prescrizioni riguardanti il personale

Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Fornitore dovrà adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, impegnandosi a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione ed a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Inoltre si assume le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche e infortunistiche esonerando, di conseguenza, la Stazione appaltante da ogni responsabilità in merito.

Il personale del Fornitore dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure eventualmente previste dalla Stazione appaltante per l'accesso ai locali e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle norme vigenti.

Il personale del Fornitore adibito ai Servizi dovrà garantire la massima riservatezza relativamente a quanto può venire a sua conoscenza durante l'espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle informazioni relative agli utenti, al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Stazione appaltante. Nello specifico il Fornitore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale ed impegnarsi a non divulgare in alcun modo le

informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività. Il personale del Fornitore dovrà adottare un comportamento consono alla funzione ed alle circostanze in cui si svolgono le attività oggetto del servizio.

La Stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nella gestione del contratto, con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che ciò possa dar diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti della Stazione appaltante che di soggetti terzi.

ART. 4 - Prescrizioni riguardanti mezzi, attrezzature di servizio e materiali utilizzati

Tutti gli attrezzi e le eventuali macchine utilizzati per la manutenzione degli impianti dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea.

ART. 5 - Locali e utenze

La Stazione appaltante dietro apposita richiesta scritta potrà mettere a disposizione dei locali all'interno dei quali depositare le attrezzature e i materiali necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto ma senza assumersi alcuna responsabilità

Il Fornitore, per l'espletamento del servizio, potrà avere accesso, previo accordo con il Coordinatore della S.O.T. di Benevento, alle utenze (*energia elettrica, acqua, etc.*) presenti all'interno dell'edificio. Il Fornitore non potrà utilizzare l'acqua e/o l'energia a cui ha accesso per attività non inerenti il servizio disciplinato all'interno del presente Capitolato.

ART. 6 - Sopralluoghi preliminari

È facoltà di prendere visione di tutti i luoghi e degli interventi da eseguire, ai fini di una corretta quantificazione dei prezzi del servizio e delle caratteristiche dell'offerta.

Ai soggetti che effettueranno detti sopralluoghi sarà rilasciata, a valle di tale attività, un'attestazione di avvenuto sopralluogo.

I soggetti interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro le ore del giorno la relativa richiesta trasmessa all'indirizzo PEC monopoli.napoli@pec.aams.it, citando il CIG della presente procedura.

ART. 7 – Modalità di erogazione dei servizi

Il Fornitore contraente dovrà inoltre indicare le figure ed i riferimenti per la gestione del contratto (Referente operativo dell'appalto, Capo Squadra, ecc.) e/o quant'altro necessario per la gestione del servizio. A richiesta, il Fornitore dovrà fornire la lista dei nominativi del personale adibito allo svolgimento delle attività.

Qualunque variazione relativa ai contenuti del Verbale di attivazione dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle parti.

Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici 07,30-16,00.

ART. 8 - Programma Operativo delle Attività (POA)

Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante contestualmente all'avvio dell'esecuzione del contratto.

Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.

ART. 9-Criteri per la remunerazione dei servizi

Il corrispettivo per il lavoro svolto verrà pagato a saldo in un'unica rata a lavori ultimati e collaudati nel termine massimo di 60 giorni dalla fine dei lavori.

ART.10 - Controllo e verifica delle prestazioni erogate

Tutte le verifiche effettuate avverranno in contraddittorio con il Fornitore e l'esito del controllo verrà sottoscritto, in apposito verbale, dal Direttore dell'esecuzione .

ART.11 - Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore in una unica rata a saldo la relativa fattura potrà essere emessa soltanto dopo la certificazione di regolare esecuzione redatta dall'Ufficio ed a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall'applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La fattura in formato elettronico dovrà:

- riportare il C.I.G. dell'affidamento e deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Via Mario Carucci, 71 ROMA C.F. 97210890584;
- essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 951E80;
- essere emessa in regime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell'aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972/ su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. 9, pt. 6 del predetto Decreto.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul c/c dedicato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'onere del Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del c/c dedicato.

ART. 12 - Penali

In caso di ritardata esecuzione dei lavori rispetto ai termini contrattuali di consegna la Ditta è tenuta a corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad € 10 (dieci) – giorni naturali consecutivi e continui.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il Contratto.

ART. 13 - Responsabilità

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 14 - Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, senza fornire alcun termine di preavviso, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

f) violazione del divieto di interruzione del Servizio;

e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;

f) violazione del dovere di riservatezza;

g) azioni giudiziarie contro la Stazione appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

h) nel caso di cui all'art. 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15 del presente Capitolato speciale.

l) mancato rispetto del termine di presa in consegna ed attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto concordato con la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

n) violazione degli obblighi di cui all'art. 20 del presente Capitolato speciale

o) mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario degli impegni assunti con la dichiarazione di responsabilità presentata in sede di offerta.

In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della Stazione appaltante.

ART. 15 - Recesso

La Stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto del Contratto.

ART. 16 - Divieto di cessione del contratto e disciplina cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato speciale.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Restano fermi i connessi obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del presente Capitolato speciale, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.

ART. 18 - Riservatezza

Il Fornitore assumerà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante medesima.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 19 - Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Il Fornitore con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

ART. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso, la Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato speciale, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge.

Il Fornitore sarà tenuto a comunicare alla Stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il

Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge, restando inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.AC.

ART. 21 – Subappalto

Qualora il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e/o indicati nei successivi commi.

Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti, cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

ii) la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dalla R.d.O. per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, qualora le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, in capo a quest'ultimo, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili;

iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

v) (se del caso) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività affidate.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione.

Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non potrà essere autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla R.d.O..

Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) dovranno essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;

b) dovranno essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La Stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che dovessero derivare, alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione appaltante può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Il Fornitore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della R.d.O. e devono essere depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

ART. 22 - Certificazione del credito

Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nella piattaforma PCC (DM 22 maggio 2012, art. 3, comma 3), dovrà essere fatto esclusivo riferimento a Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice fiscale: 97210890584 indirizzo P.E.C. dogane@pce.agenziadogane.it indirizzo: Via Mario Carucci 71 - 00143 Roma (RM).

ART. 23 – Rinvio alla disciplina vigente in materia di affidamento di appalti pubblici

Per tutto quanto non espressamente previsto in tutti gli atti di gara, si rimanda alla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Art. 24 – Cauzione provvisoria e definitiva ,

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inviare alla Stazione Appaltante una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo pari al 2% del prezzo indicato quale base d'asta. La cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Altresì l'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione dei lavori , di cui agli artt.103 e 105 e s. m. e i.

Nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa - una garanzia, a titolo di garanzia definitiva, nelle forme stabilite dall'art. 93 comma 2 o comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di quanto definito nel contratto

Art.25- Responsabilità civile - polizza assicurativa

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Inoltre la ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità per gli eventuali danni di qualunque specie arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Agenzia o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta anche se non conseguenti all'esecuzione dei servizi, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

Pertanto la Ditta Aggiudicataria è obbligata a stipulare in conformità all'art. 103, co 7 e 10 del D.Lgs 50/2016 e successive mm.ii. una polizza assicurativa che preveda la copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, operante a favore della Ditta Aggiudicataria e dell'Amministrazione Committente e per tutta la durata contrattuale.

Il massimale indicato nella polizza, per responsabilità civile contro terzi, per danni a cose, per danni a persone, morte ed invalidità permanente dovrà essere di almeno Euro 500.000,00.

Tale polizza dovrà essere redatta in lingua italiana e trasmessa in originale dall'Aggiudicatario all'Agenzia all'atto della stipula.

Art. 26 – Modalità di aggiudicazione

Il lavoro sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2017 per un importo a base d'asta pari ad € 10.000,00 + IVA dei quali € 200,00 quali oneri di sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia .

Art. 27- Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 comma 17 l. n. 190/2012

Insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto, a pena di esclusione, da ciascun concorrente, l'allegato patto di integrità che costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione di detta procedura. Detto patto d'integrità non sostituisce né integra o rettifica in alcun modo, ma si aggiunge a quello già stipulato dal concorrente con Consip s.p.a., in fase di qualificazione per l'accesso al Me.PA.

Il Patto d'Integrità tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ciascun partecipante alla gara comporta l'obbligo, per ciascun partecipante alla gara:

a. di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;

b. di segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c. di assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

d. di informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;

e. di vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

f. di denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;

g. di rendere noti, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

L'impresa sottoscrittore il Patto d'Integrità, inoltre, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

L'impresa sottoscrittore il Patto d'Integrità accetta, fin dal momento della sottoscrizione del Patto, che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Patto (comunque accertato da parte dell'Amministrazione), potranno essere applicate, previa motivata contestazione, le seguenti sanzioni a seconda della fase in cui si verifica l'inadempimento alle prescrizioni di cui sopra:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Sono, in ogni caso, fatte salve le responsabilità previste dalla legge.

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il Patto verrà richiamato nel contratto quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata presentazione del patto, debitamente sottoscritto, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara. La mancata sottoscrizione del patto d'integrità, da parte del concorrente, dà luogo, prima dell'esclusione, a soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, ex art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi della delibera n. 1374 del 21/12/2016 dell'ANAC. In particolare la stazione appaltante, tramite MEPA, comunica al concorrente la mancata presentazione/sottoscrizione del patto d'integrità assegnando un termine di 3gg. lavorativi consecutivi per la sua presentazione/sottoscrizione, sempre tramite ME.PA. Trascorso inutilmente tale termine senza che il patto d'integrità sia presentato/sottoscritto, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla gara.

Ogni controversia relativa all'interpretazione del Patto tra la stazione appaltante e i concorrenti nonché tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 28.

Art. 28 – Foro competente - controversie

Per ogni controversia l'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Napoli.

PARTE TECNICA

ART.1. OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente Capitolato Speciale d'appalto - Parte tecnica regola lo svolgimento di tale attività di ripristino della pavimentazione da effettuare presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Ufficio dei monopoli per la Campania - Sezione operativa territoriale di Benevento .

Si premette che il cortile da ripristinare è di circa 600 mq a partire da via XXV luglio ove è sito in cancello scorrevole e fino al confine allineato con la centrale idrica e il fabbricato in c.a. (si allega una piantina in scala 1:1000) ; all'ingresso da via xxv luglio è presente una zona pavimentata con sanpietrini che essendo storica e in discrete condizioni va salvaguardata con l'apposizione di idoneo collegamento , mentre tenendosi a 7,00 metri dalla parete del locale "Shed" in c.a. necessita rimuovere il pavimento esistente per circa 7,00 m e così per tutta l'area tratteggiata in blu ed ammontante a circa 600 mq .

Per le lavorazioni si rimanda all'allegato computo metrico e si precisa che l'importo a base d'asta benché elaborato con misure è da intendersi a corpo ,pertanto sia l'ordinazione che il pagamento verrà fatto a corpo in base al ribasso unico offerto .

Inoltre si precisa che in tale cortile esistono circa 15 tombini le cui dimensioni max sono 0,8 x 0,8 m e qualche caditoia in ghisa per la raccolta delle acque piovane che non vanno rimosse

Le attuali quote debbono rimanere invariate ad intervento finito .

Gli oneri a carico dell'appaltatore sono descritti nel computo metrico .

Il tutto a corpo € 10.000,00 + IVA dei quali € 200,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART.2. NORMATIVA APPLICABILE

Le manutenzioni devono essere realizzate a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni del presente Capitolato. Le manutenzioni, inoltre, dovranno essere eseguite in ottemperanza alle norme di legge e a regola d'arte.

Tutti i materiali utilizzati devono essere rispondenti alle relative norme UNI e certificati .

La ditta aggiudicataria è, altresì, tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D. lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve, altresì, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:

- nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;
- comunicare al RUP il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), conformemente a quanto indicato e prescritto nell'allegato XV, punto 3.1.2 del D. Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei lavori;
- attenersi nella redazione del PSS a quanto previsto nel DUVRI, ex art. 26 del D.Lgs. 81/08, allegato al contratto e di aggiornarlo con le eventuali ulteriori osservazioni poste dai vari Datori di Lavoro degli uffici interessati agli interventi di manutenzione ordinaria;
- utilizzare personale e mezzi idonei;
- dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel PSS da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza prescritte;
- mettere in atto i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro descritti nei predetti Piani;
- verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività interferenti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;

- vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) indicati nel PSS; provvedere al controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature e degli utensili e far eseguire la manutenzione da personale esperto e qualificato;
- controllare l'idoneità e l'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;
- munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.

IL R.U.P.

Ing. Pasquale LANGELLOTTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93